

- 1. Definizioni**
- 1.1. FORNITORE: la Società EGAP SRL, con sede legale in Via Roncalli 59, Rosà (VI), cf/pi 00333870244.
- 1.2. STABILIMENTO: lo stabilimento di proprietà del FORNITORE sito in Via Roncalli 59.
- 1.3. PIAZZALI DI CARICO: gli opportuni piazzali presenti all'interno dello STABILIMENTO dove sono stoccati i PRODOTTI definiti nel successivo punto.
- 1.4. PRODOTTI: gli Aggregati Naturali e Recuperati prodotti dal FORNITORE nello STABILIMENTO e stoccati nei PIAZZALI DI CARICO.
- 1.5. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO: la Determina N° 1002 del 13/07/2023 della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Rifiuti VIA VAS.
- 1.6. RECUPERO: l'insieme delle attività autorizzate nell'AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO per l'esercizio dell'impianto presente nello STABILIMENTO di messa in riserva [R13], raggruppamento/cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti non pericolosi
- 1.7. IMPIANTO: l'impianto di cui al punto precedente.
- 1.8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ: l'insieme dei codici CER e delle prescrizioni presenti nell'AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO e nella normativa vigente affinché dei rifiuti possano essere avviati all'IMPIANTO ed essere sottoposti a RECUPERO.
- 1.9. SERVIZIO DI RECUPERO: il servizio prestato dal FORNITORE per il conferimento all'IMPIANTO di rifiuti rispondenti alle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ da sottoporre a RECUPERO.
- 1.10. CLIENTE: persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario, che ha l'esigenza e l'interesse ad acquisire i PRODOTTI o di usufruire del SERVIZIO DI RECUPERO.

- 2. Oggetto**
- 2.1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura, cui viene data attuazione mediante singoli ordini e relative conferme, disciplinano la Fornitura dei PRODOTTI e la Fornitura del SERVIZIO DI RECUPERO al CLIENTE da parte del FORNITORE a fronte del pagamento di un corrispettivo di cui al successivo punto 9.

- 3. Efficacia delle Condizioni Generali**
- 3.1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
- 3.2. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura annullano e sostituiscono eventuali precedenti edizioni delle stesse.
- 3.3. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
- 3.4. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal FORNITORE ovvero siano state sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro comunicazione.

Fornitura dei PRODOTTI

- 4. Resa dei PRODOTTI**
- 4.1. La consegna dei PRODOTTI sarà accompagnata dall'emissione del relativo Documento di Trasporto (D.P.R. 472 14/08/1996).
- 4.2. Nel Documento di Trasporto il CLIENTE destinatario della cessione dei PRODOTTI sarà indicato come DESTINATARIO.
- 4.3. La consegna dei PRODOTTI potrà avvenire come resa in "Franco Partenza" o resa in "Franco Destino";
- 4.4. Salvo diversi accordi, le rese in "Franco Partenza" e "Franco Destino" possono avvenire esclusivamente nel rispetto dell'orario di lavoro affisso presso gli uffici presenti nello STABILIMENTO.
- 4.5. Salvo diversi accordi, i termini di consegna previsti nell'ordine sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto a risoluzione del contratto, indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.
- 5. Quantità dei PRODOTTI**
- 5.1. La fornitura dei PRODOTTI potrà avvenire esclusivamente secondo le scorte disponibili presso i PIAZZALI DI CARICO. Eventuali difetti di quantitativo disponibile rispetto all'ordine non danno luogo a risarcimento del danno ma consentono a discrezione del FORNITORE esclusivamente la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo in relazione ai quantitativi alienati.
- 5.2. Per la quantificazione dei PRODOTTI farà fede quanto rilevato dalla pesa presente presso i PIAZZALI DI CARICO, comprovato da opportuna strisciata di stampa riportante la data di carico, la tara, il peso lordo ed il peso netto.

- 6. Qualità dei PRODOTTI**
- 6.1. La conformità dei PRODOTTI alle specifiche tecniche dichiarate dal FORNITORE, si riferisce ai PRODOTTI posti "a mucchio" presso i PIAZZALI DI CARICO o sfusi all'interno dei cassoni dei mezzi del FORNITORE o dei mezzi di terzi dal FORNITORE autorizzati.
- 6.2. Il FORNITORE non risponde di non conformità dei PRODOTTI causate dal CLIENTE o da terzi ed al FORNITORE stesso non imputabili.
- 6.3. I PRODOTTI acquistati devono essere verificati e controllati all'arrivo per la loro conformità all'ordine. Discordanze eventuali riguardanti la quantità, la qualità, la specie, difetti o vizi o sul tipo dei PRODOTTI forniti nonché eventuali reclami concernenti le caratteristiche tecniche ed esteriori dei PRODOTTI dovranno essere sempre denunciati per iscritto, tramite PEC, nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dal loro ricevimento, citando tutti gli estremi della fornitura per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i PRODOTTI verranno considerati a tutti gli effetti accettati; inoltre, l'avvenuto uso e/o confusione dei PRODOTTI con altro materiale, avvenuto prima della decorrenza dei 2 (due) giorni lavorativi di cui sopra, esclude in ogni caso la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi. Ogni eventuale reclamo deve specificare con precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione devono essere sempre messi a disposizione degli incaricati del Fornitore per la loro verifica.
- 6.4. Le contestazioni di cui al comma precedente non comporteranno automaticamente la risoluzione del contratto, bensì, a discrezione del FORNITORE, la sostituzione gratuita dei PRODOTTI risultati difformi o la risoluzione del contratto.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del FORNITORE comunque originata dai PRODOTTI forniti o dalla loro nuova fornitura. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei PRODOTTI per un valore superiore a quello della fornitura.
- 6.5. La responsabilità del FORNITORE non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o confusione di materiale, interventi compiuti da personale non autorizzato) o negligenze nell'utilizzo dei PRODOTTI, conservazione negligente degli stessi, o siano intervenute cause di forza maggiore.
- 6.6. Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non liberano il CLIENTE dall'obbligo di ritirare la restante quantità di PRODOTTI eventualmente prevista dallo specifico ordine, oppure da altri ordini distinti da quello contestato.

Fornitura del SERVIZIO DI RECUPERO

- 7. Verifiche ed Ammissibilità dei Rifiuti**
- 7.1. La fornitura del SERVIZIO DI RECUPERO sarà effettuata solo per quei rifiuti che soddisfino le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
- 7.2. Le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ sono affisse presso gli uffici presenti nello STABILIMENTO.
- 7.3. Le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ possono subire variazioni a carattere temporaneo o definitivo.
- 7.4. Il CLIENTE può richiedere, in qualunque momento al FORNITORE, copia dell'AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO o delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ. In tale caso il FORNITORE è obbligato alla consegna di tali documenti.
- 7.5. Prima dell'inizio dei conferimenti e, successivamente, durante i conferimenti stessi, per la verifica del soddisfacimento delle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ dei rifiuti che il CLIENTE intende avviare all'IMPIANTO, il FORNITORE può avanzare al CLIENTE alcune richieste quali ad esempio: di effettuare un sopralluogo presso il luogo di produzione dei rifiuti; una stima del quantitativo dei rifiuti da conferire; documentazione fotografica dei rifiuti; eventuali Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà (ex art. 47, D.P.R. 445/2000) relative alle modalità ed ai processi che hanno determinato i rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti, la composizione chimico-fisica dei rifiuti, la conferma di presenza/assenza tra i rifiuti di eventuali sostanze chimiche o fisiche a propria discrezione; l'esecuzione, da parte di appropriati laboratori, di determinate verifiche analitiche sui rifiuti; copia delle Autorizzazioni al trasporto in conto proprio o conto terzi dei rifiuti.
- 7.6. Il FORNITORE potrà avanzare le richieste di cui al precedente punto 7.5, anche sospendendo provvisoriamente i conferimenti stessi dei rifiuti, per il tempo necessario all'adempimento delle predette richieste.
- 7.7. E' facoltà del FORNITORE respingere il conferimento dei rifiuti all'IMPIANTO nel caso in cui il CLIENTE rifiuti di adempiere anche solo ad una delle richieste di cui al punto precedente o nel caso in cui emergesse che i rifiuti non siano conformi alle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ o laddove difetti l'autorizzazione al trasporto di rifiuti.
- 7.8. Nel caso di sospensione o respingimento dei conferimenti il CLIENTE non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danno, indennizzo, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto per ritardo nell'esecuzione della prestazione.
- 7.9. Nel caso in cui, a seguito del controllo di cui al punto 7.5 del presente articolo, il CLIENTE rifiuti di adempiere ad una delle richieste del FORNITORE oppure, nel caso in cui emergesse che i rifiuti non siano conformi alle CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ o laddove emerga un difetto di autorizzazione al trasporto di rifiuti, il FORNITORE potrà recedere immediatamente dal contratto senza che al CLIENTE sia dovuto alcun risarcimento o indennizzo, diretto o indiretto. Il CLIENTE terrà indenne il FORNITORE per ogni conseguenza diretta o indiretta derivante dal conferimento di rifiuti che non rispettano le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
- 8. Conferimento dei Rifiuti**
- 8.1. Il CLIENTE può conferire all'IMPIANTO esclusivamente rifiuti che soddisfino le CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.
- 8.2. Il CLIENTE può effettuare il conferimento di rifiuti esclusivamente nell'orario di lavoro del FORNITORE.
- 8.3. Il conferimento dei rifiuti potrà essere accompagnato dall'emissione di un documento che attesta il ricevimento dei rifiuti da conferire all'IMPIANTO.
- 8.4. Nel documento di cui al precedente punto 8.3 il CLIENTE che effettua il conferimento dei rifiuti è indicato come COMMITTENTE.

Fornitura dei PRODOTTI e Fornitura del SERVIZIO DI RECUPERO

- 9. Prezzo**
- 9.1. Salvo diversi accordi, i prezzi per la Fornitura DEI PRODOTTI e per la Fornitura del SERVIZIO DI RECUPERO sono quelli presenti nel listino in vigore, comunicato dal FORNITORE o esposto presso gli uffici presenti nello STABILIMENTO.
- 9.2. Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter variare i prezzi del listino in vigore.
- 9.3. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni sulle forniture effettuate non danno diritto al CLIENTE di sospendere o comunque ritardare i pagamenti delle forniture oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal CLIENTE se non dopo l'integrale pagamento delle forniture per le quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.
- 9.4. Il CLIENTE non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei PRODOTTI), se non previamente stabilito per iscritto con il FORNITORE.
- 9.5. In caso di ritardato pagamento, alle scadenze pattuite verranno addebitati al CLIENTE gli interessi di mora legali previsti dal D.lgs. n.231 del 2002.

- 10. Modalità di pagamento**
- 10.1. Salvo diversi accordi, il corrispettivo dovrà essere pagato alla consegna dei PRODOTTI o al momento del conferimento all'IMPIANTO dei rifiuti.
- 11. Sospensione delle Forniture**
- 11.1. Per eventi prevedibili e/o programmabili, quali ad esempio ferie, manutenzione ordinaria degli impianti, etc. la Fornitura di PRODOTTI e la Fornitura del SERVIZIO DI RECUPERO potranno essere sospesi temporaneamente previa una comunicazione o previa affissione di un avviso di sospensione presso gli uffici presenti nello STABILIMENTO, con un preavviso di almeno 5 gg lavorativi.
- 11.2. Per eventi non prevedibili e/o non programmabili (guasti degli impianti, eventi climatici straordinari, etc.) le forniture di cui al precedente punto potranno essere sospese temporaneamente o a tempo indeterminato senza alcun preavviso. In tale caso sarà cura del FORNITORE provvedere tempestivamente alle opportune comunicazioni.
- 11.3. Nei casi di cui ai due commi precedenti del presente articolo, il CLIENTE non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danno, indennizzo, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

- 12. Cause di forza maggiore**
- 12.1. Il FORNITORE e/o il CLIENTE non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l'inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell'ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
- 12.2. Colui che invoca l'esonerazione dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l'esistenza dell'impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonerazione dalla responsabilità. Chi ometta l'una o l'altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
- 12.3. In ogni caso, se le cause di esonerazione continuano a sussistere per un periodo superiore a 30 gg, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

- 13. Foro d'elezione e legge applicabile**
- 13.1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede del FORNITORE.
- 13.2. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura ed i singoli ordini sono disciplinati secondo la legge italiana.

- 14. Disposizioni finali**
- 14.1. Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

Spazio riservato alla sottoscrizione per accettazione delle Condizioni Generali di Fornitura dei PRODOTTI e del SERVIZIO DI RECUPERO Edizione G01.02.2024 (data entrata vigore 01.02.2024)

Data/Luogo / / _____

Timbro e Firma del CLIENTE _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, vengono approvate specificatamente dal CLIENTE le seguenti clausole: 5. Quantità; 4 (resa dei PRODOTTI); 6. Qualità; 7. Verifiche ed Ammissibilità dei Rifiuti; 9 (Prezzo); 11. Sospensione; 12 (Cause di forza maggiore); 13. Foro d'elezione e legge applicabile

Data/Luogo / / _____

Timbro e Firma del CLIENTE _____